

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

N. 29 del 29/10/2012	OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'IMU anno 2012.
---------------------------------------	--

L'anno **duemiladodici** il giorno **29** del mese di **ottobre** alle ore **21,30** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) RATTI dr. Marco (<i>Sindaco</i>)	X	
2) PERSANO Stefano	X	
3) MERLO Massimo	X	
4) MERLO Amalio	X	
5) GHIO Ambrogio		X
6) CISERCHIA Lorenzo Alfredo	X	
7) GHIO Tobia		X
8) MERLO Paola	X	
9) REPETTO Gianni Mario		X
10) GUIDO Giuliano		X
11) REPETTO Mario	X	
12) CAMERA Stefano	X	
13) MERLO Elio	X	

Partecipa il Segretario comunale **Sig. CAVIGGIA Dr. Gianfranco**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sig. RATTI dr. Marco**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

TECNICO-PROCEDURALE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

TECNICO-CONTABILE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti sullo stanziamento.

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere il segretario Comunale (artt. 49, c. 1 e 2, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con la quale viene istituita **l'imposta municipale propria con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RITENUTO di individuare nella persona del Responsabile dell'area amministrativo contabile il Responsabile dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento “;*

provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individualizzazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;-

ATTESO che il regolamento sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi periodi del presente comma. Il ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul primo sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo del decreto Legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento **con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione **fino allo 0,1 per cento**

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “*1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2) Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentale anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comandato salvo quanto disposto nell'articolo 65 comma 1. Si considerano, altre sì strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le altre pertinenze si detraggono** fino a concorrenza del suo ammontare **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione** al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, comma 2 e 2-bis. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su di un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”*.

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 21 del 29/06/2012 con la quale si era confermato l'aliquota stabilita dalla Legge senza apportare alcuna modifica;

DATO ATTO che con le nuove comunicazioni pervenute da parte del Ministero Interno nel mese di Agosto si è verificato una diminuzione di entrata per quanto concerne l'assegnazione per Federalismo Municipale di € 121.914,00 importo che in parte dovrà essere recuperato mediante aumento delle aliquote IMU;

APERTASI in merito ampia discussione;

Con votazione espressa nei modi di legge, la quale dà il seguente risultato: presenti e votanti n. 9 favorevoli n. 6 contrari n. 3 (Repetto M.-Camera-Merlo E.)

DELIBERA

- di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa le aliquote base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 conv. In Legge 22/12/2011 n. 214 e precisamente:
 - aumento dell'aliquota abitazione principale da 0,4 a 0,48
 - aumento dell'aliquota base di 0,15 da 0,76 a 0,91 per tutti gli altri immobili
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00;
- ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400, di detrazione;
- di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 01 gennaio 2012;
- di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F. 24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato, sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Marco Ratti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Caviggia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario sottoscritto, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno **12/11/2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari.

Dalla Residenza Comunale, li **12/11/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Caviggia

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

Li, 29/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIAN FRANCO CAVIGGIA

Copia conforme ad uso amministrativo.

Bosio, li 29/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gian Franco Caviggia)